

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione sono necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.
- (2) Tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'attivazione di contatti preliminari con il richiedente sotto forma di coordinamento («pre-valutazione») è considerata una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione della sicurezza. Tale pre-valutazione dovrebbe essere disponibile prima della presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico, per consentire all'organismo di certificazione di familiarizzarsi con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente, per chiarire il modo in cui sarà condotto il processo di valutazione della sicurezza e saranno adottate le decisioni nonché per verificare se il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti su cosa ci si aspetta da lui. I chiarimenti forniti nel contesto della pre-valutazione non dovrebbero influire sul risultato della valutazione.
- (3) L'Agenzia dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi con un'area di esercizio in vari Stati membri e condividere tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza, al fine di facilitare la pianificazione delle rispettive attività di valutazione della sicurezza.
- (4) L'Agenzia dovrebbe pubblicare e aggiornare una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Allo scopo di armonizzare l'approccio allo scambio e alla registrazione di informazioni tramite lo sportello unico, la guida dovrebbe comprendere anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.
- (5) L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza.
- (6) Al fine di evitare duplici valutazioni e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere conto degli accordi di cooperazione e degli accordi multilaterali conclusi a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798, ove opportuno.
- (7) Se l'area di esercizio prevista è limitata a un solo Stato membro e il richiedente intende effettuare operazioni verso una o più stazioni vicine alla frontiera degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, dovrebbe poterlo fare senza un'estensione della sua area di esercizio a quelle degli Stati membri vicini. Nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe selezionare l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 102.

